

STATUTO

**PER ASPERA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLABILE IN PER ASPERA
SCS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA DONATO 18

Numero REA: VC - 178283

Codice fiscale: 02036440028

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato sub. "A" al Repertorio n. 119.096/10.877

S T A T U T O
della Cooperativa

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società cooperativa denominata

"PER ASPERA - società cooperativa sociale"
siglabile in "PER ASPERA scs".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. La cooperativa, inoltre, è disciplinata dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2 - Sede -

La Cooperativa ha sede legale in Vercelli all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale ed ai sensi dell'art. 2365 C.C. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - Durata -

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto -

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci possono essere disciplinati da un regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa si propone innanzi tutto lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, così come previsto dall'art. 1 lettera a) della Legge 381/91;

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Per perseguire i fini suddetti la cooperativa può assumere anche attraverso appalti o convenzioni quelle attività connesse o affini all'oggetto di cui infra.

La cooperativa, nel perseguire lo scopo sopra indicato, ha per oggetto:

- la gestione di strutture territoriali, semiresidenziali, residenziali (asili nido, case di riposo, comunità alloggio, centri d'incontro, spazi giovanili, ricoveri per anziani autosufficienti e non, ricoveri per malati psichici, case protette, centri di accoglienza) nonché di servizi relativi a qualsiasi forma di assistenza anche domiciliare;
- la realizzazione di iniziative di carattere educativo, rieducativo, assistenziale e socio sanitario, per tutte le fasce di età;
- l'attivazione di nuove risposte al disagio fisico e psichico tramite la prestazione di servizi socio-sanitari a favore dei soggetti portatori di handicaps, nonché l'attivazione di realtà educative nel settore dell'istruzione (scuola).

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione del-

l'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;
- aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere **soci cooperatori** tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

La Cooperativa dovrà avere tra i soci cooperatori le persone svantaggiate ai sensi dell'art.4 commi 1 e 2 della già citata legge 381/91 e successive modificazioni.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali senza espresso con-

senso dell'Organo Amministrativo. E' fatto divieto, senza espresso consenso dell'Organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 14 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono inoltre essere ammessi **soci speciali** persone fisiche ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Possono essere ammessi **soci volontari** che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche **persone giuridiche pubbliche o private** nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa **persone esercenti attività di assistenza e di consulenza** ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi alla cooperativa **soci finanziatori e soci sovventori persone fisiche o persone giuridiche** .

ARTICOLO 6 - Domanda -

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) la dichiarazione di sottoscrivere le azioni ;
- d) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;
- e) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché la

quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa

f) la dichiarazione relativa alla categoria in cui intende essere ammesso, in particolare se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 9 del presente statuto.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione -

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Obblighi dei soci cooperatori -

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare le azioni il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare la tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo e non rimborsabile;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 9 - Soci speciali -

L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci cooperatori nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c..

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri soci, non possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 C.C.

E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci speciali dei ristorni con le modalità dell'aumento del capitale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi pre-

visti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 10 - Scioglimento del rapporto sociale -

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti o nel caso di persona giuridica per estinzione.

ARTICOLO 11 - Recesso -

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 12 - Esclusione -

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per

giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 13 - Morte del socio

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 14 - Rimborso delle azioni -

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate.

La liquidazione delle azioni avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - Azioni e trasferimento delle azioni -

Le azioni sono sempre nominative.

Le azioni non possono essere cedute o essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si applica l'articolo 2530 del codice civile.

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

TITOLO III - SOCI FINANZIATORI E SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 - Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili.

Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni che concernono i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori, disciplinati dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai soci sovventori si applicano per quanto non specificamente disposto dalla legge 59/92 e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni del presente titolo relative ai soci finanziatori.

ARTICOLO 17 - Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo. A tale sezione è imputato anche il fondo per il potenziamento aziendale costituito a fronte dei conferimenti dei soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione secondo le norme dettate in tema di società per azioni.

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni nominative trasferibili.

Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero delle azioni dallo stesso sottoscritte.

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni; tuttavia l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'art. 2514, comma 1, lettera b), del codice civile. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, il prezzo di emissione delle azioni e i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.

ARTICOLO 18 - Diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Ogni socio finanziatore ha cinque (5) voti qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto. I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

I soci finanziatori in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale potranno nominare un amministratore

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soci finanziatori.

ARTICOLO 19 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite solo previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni azionarie dei soci finanziatori, è richiesto il gradimento degli amministratori alla cessione. A tal fine, il socio finanziatore dovrà comunicare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di alienare, le generalità del cessionario, l'eventuale somma richiesta come prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo decide entro trenta giorni sul gradimento. Qualora quest'ultimo venga negato, ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso l'organo amministrativo dovrà indicare un altro acquirente gradito, che sia disposto a stipulare l'atto di acquisto delle azioni entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Qualora, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di gradimento il socio finanziatore non riceva alcuna risposta, lo stesso sarà libero di cedere le proprie azioni a chiunque.

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.

Ai fini di quanto sopra stabilito, sono equiparati al trasferimento delle azioni la costituzione su di esse di diritti reali o personali di godimento che diano diritto al voto.

ARTICOLO 20 - Recesso dei soci finanziatori

I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 21 - Successione per causa di morte del socio finanziatore

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del codice civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

ARTICOLO 22 - Soci Sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni.

Ogni socio sovventore dovrà effettuare un conferimento minimo pari a 4 azioni.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Le azioni dei soci sovventori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 C.C. e la Cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

Le azioni detenute dai soci sovventori sono necessariamente nominative e circolano liberamente con il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le cooperative a mutualità prevalente. Il socio sovventore ha diritto a cinque (5) voti qualunque sia il numero delle sue azioni

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di soci sovventori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

I soci sovventori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

Le partecipazioni azionarie dei soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'articolo 2347 del codice civile.

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati dalla società.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 23 - Patrimonio -

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- dalle azioni dei soci cooperatori del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna;
- dalle azioni dei soci sovventori del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna, destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva straordinaria

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali. Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 ter C.C. E non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 24 - Bilancio -

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C..

ARTICOLO 25 - Utili -

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e del-

le modalità previste dall' art. 18 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) alla distribuzione dei dividendi ai soci finanziatori e sovventori nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) a riserva straordinaria;
- g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- h) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

ARTICOLO 26 - Ristorni -

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione mutualistica offerta a ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio cooperatore contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'ammontare dei ristorni in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento In-

terno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i quali devono considerare le ore lavorate e l'inquadramento professionale.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art.3, comma 1, e comma 2, lettera a) , della legge 3 aprile 2001 n.142.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 27 - requisiti di mutualità prevalente

in conformità dell'art. 2514 C.C. :

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 28 - Organi

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente o l'Amministratore Unico;

- il Collegio Sindacale;
- il Revisore.

ARTICOLO 29 - Assemblee -

L'Assemblea è costituita dai soci

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'art.2367 ultimo comma del codice civile ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza ritardo.

L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 C.C.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

ARTICOLO 30 - Convocazione assemblee -

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso sia nei locali della sede legale e delle eventuali sedi secondarie della società e sia comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano con firma di ricevuta, fax, telefax, posta elettronica, ecc.) almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 31 - Costituzione assemblee -

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Am-

ministratore Unico o, in mancanza, da soggetto designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

ARTICOLO 32 - Quorum costitutivi e deliberativi -

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati.

Sono in ogni caso salve le diverse maggioranze richieste dalla legge.

ARTICOLO 33 - Diritto di voto -

Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. I soci persone giuridiche hanno diritto a 5 voti.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio cooperatore non amministratore o sindaco della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di una delega ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

ARTICOLO 34 - Assemblea ordinaria -

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;

- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 35 - Assemblea straordinaria

All'assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ARTICOLO 36 - Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione

-

La società è amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a 3 e non superiore a 7.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione si rinvia al dettato dell'art. 2542 C.C..

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò

non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori.

ARTICOLO 37 - Adunanze e deliberazioni -

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nelle votazioni a parità di voti prevale il voto del Presidente purchè il Consiglio non sia composto da due soli membri. Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione si tengano in videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo; in tal caso dovranno essere assicurate:

a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento consentendo al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

c) la possibilità di ciascuno dei partecipanti alla riunione, di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Devono inoltre essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo.

ARTICOLO 38 - Poteri -

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente e spetta inoltre, in via esclusiva, la competenza per adottare le delibere concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della ge-

stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5° comma, C.C.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 ad un massimo di 3 membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 39 - Rappresentanza -

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli Amministratori Delegati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 40 - Collegio Sindacale -

Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 del codice civile e ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice civile.

ARTICOLO 41 - Funzioni -

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti tra i Revisori contabili istituiti presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

ARTICOLO 42 - Revisione -

Nel caso in cui il controllo contabile non venga effettuato dal Collegio Sindacale, il medesimo viene esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo contabile svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ove nominato. L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 43 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO VI - REGOLAMENTO INTERNO -

ARTICOLO 44 - Regolamento Interno

Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE -

ARTICOLO 45 - Rinvio

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.